

SENATO DELLA REPUBBLICA

V COMMISSIONE

(Finanze e Tesoro)

RIUNIONE DEL 26 OTTOBRE 1949

(37^a in sede deliberante)

Presidenza del Vice Presidente ZOLI

INDICE

Disegni di legge:

(Discussione e approvazione)

«Miglioramenti e modifiche ai trattamenti di quiescenza a favore degli iscritti e dei pensionati degli Istituti di previdenza» (N. 592) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE	Pag. 252, 255, 256, 257
RUGGERI	253
RICCI FEDERICO	255
MANCINELLI	255
FORTUNATI	256, 257

(Seguito della discussione e approvazione)

«Cessazione dell'efficacia, a decorrere dal 31 dicembre 1949, dell'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 32» (N. 636) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE	251, 252
RUGGERI	252
RICCI FEDERICO	252

La riunione ha inizio alle ore 9,45.

Sono presenti i senatori: Braccesi, De Gasperi, Fantuzzi, Fortunati, Gava, Mancinelli, Marconcini, Menotti, Ottani, Pellegrini, Perini,

Pontremoli, Reale Vito, Ricci Federico, Ruggeri, Salomone, Salvagiani, Salvi, Sanna Randaccio, Tafuri, Valmarana, Zanardi, Zelioli, Zotta.

VALMARANA, segretario, dà lettura del processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge: «Cessazione dell'efficacia, a decorrere dal 31 dicembre 1949, dell'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 32» (N. 636) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. È all'ordine del giorno il seguito della discussione del disegno di legge: «Cessazione dell'efficacia, a decorrere dal 31 dicembre 1949, dell'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, numero 32».

Onorevoli senatori, come voi sapete il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 32, stabilisce un premio a favore di coloro che danno indicazioni per il recupero dei beni mobili dello Stato. Il Ministero del tesoro ha proposto di far cessare col 31 dicembre 1949 la corresponsione di questo premio.

Nella precedente riunione della Commissione è sorta qualche obiezione. Credo però che sarebbe bene approvare anche noi, come ha già fatto la Commissione di finanza della Camera dei deputati, questo disegno di legge.

Nella discussione avvenuta alla Commissione di finanza della Camera dei deputati, il Sottosegretario di Stato per il tesoro, Cifaldi, spiegò che non si vuole dare un premio a

colui che, in possesso di una qualsiasi notizia, la riferisca agli organi dello Stato, essendo questo un dovere che il cittadino deve sentire, ma si desidera, con la fissazione di un termine, stimolare l'iniziativa privata per il ritrovamento di beni dello Stato.

D'altra parte, ha anche affermato l'onorevole Cifaldi, fissare un termine non vuol significare che non vi potrà essere una ulteriore proroga. Se l'iniziativa privata non si dimostrerà efficiente, prima del 31 dicembre 1949, si potrà varare una proposta che potrebbe anche essere di iniziativa parlamentare, affinché il termine venga ancora prorogato.

Il deputato Cavallari obiettò che non si trattava di una questione politica, ma di una questione di buon senso, in quanto non credeva che si potesse mettere un termine ad una persona per trovare una cosa.

Ora io osservo che, se il motivo di porre il termine contemplato nel disegno di legge è di stimolare la comunicazione di notizie, la data del 31 dicembre 1949 è inoperante dato che il disegno di legge potrà divenire legge ed essere pubblicato solo verso la fine del mese di novembre.

RUGGERI. Dichiaro di associarmi alle affermazioni del deputato Cavallari. Infatti se noi non stabiliamo questo termine avverrà che coloro i quali trovano del materiale, se hanno intenzione di segnalarlo allo Stato, lo segnalano e ricevono il premio, e quelli che lo trovano, ma che non vogliono fare la segnalazione, se lo tengono. Invece, dopo che sarà stato approvato questo termine, ci sarà una unica soluzione, cioè che quelli che trovano il materiale se lo tengono senza dichiararlo.

D'altra parte ha detto il Sottosegretario Cifaldi che è già stata considerata la opportunità di una proroga. Diamola senz'altro questa proroga portando il termine al 1955, così staremo tranquilli che il materiale che si deve ancora recuperare, non solo in Italia ma anche all'estero, potrà essere ritrovato.

PRESIDENTE. Onorevole Ruggeri, le faccio notare che noi non possiamo fissare dei termini che vadano oltre il periodo in cui siamo investiti del mandato parlamentare.

RUGGERI. Si potrebbe limitare il termine al 31 dicembre 1952.

RICCI. Sarei del parere di concedere ancora una proroga con premio ridotto, poi un'altra proroga con premio ancor più ridotto e poi niente più proroghe.

PRESIDENTE. Propongo il seguente emendamento all'articolo unico del disegno di legge: sostituire alle parole « cessa di avere efficacia a decorrere dal 31 dicembre 1949 » le altre: « cessa di avere efficacia a decorrere dal 31 dicembre 1950 ».

Pongo ai voti questo emendamento.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Pongo ai voti l'articolo unico del disegno di legge, come risulta in seguito all'emendamento che è stato testè approvato:

Articolo unico.

La disposizione dell'articolo 2 del decreto legislativo 1° febbraio 1945, n. 32, concernente, la concessione di un premio per il recupero delle cose mobili di pertinenza dello Stato cessa di avere efficacia a decorrere dal 31 dicembre 1950.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Miglioramenti e modifiche ai trattamenti di quiescenza a favore degli iscritti e dei pensionati degli Istituti di previdenza » (N. 592)
(Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Miglioramenti e modifiche ai trattamenti di quiescenza a favore degli iscritti e dei pensionati degli Istituti di previdenza ».

Onorevoli senatori, per bene comprendere il disegno di legge sottoposto al nostro esame bisogna ricordare quale è il sistema delle pensioni spettanti ai dipendenti dagli Enti locali, sistema diverso da quello vigente a favore dei dipendenti statali. Infatti le pensioni per i dipendenti statali non partono sistematicamente da un principio di capitalizzazione, mentre le pensioni dei dipendenti dagli Enti

locali sono basate su un sistema assicurativo, cioè sono legate a quello che è l'ammontare dei contributi e quindi agli stipendi e alle indennità di servizio, oltre ad essere legate all'età in cui ha inizio il pagamento della pensione. Per gli statali che hanno un certo numero di anni di servizio ed un determinato grado, la pensione è uguale sia che essi vadano in pensione a 65 anni sia che vadano a 70. Invece, per i dipendenti dagli enti locali a parità di grado e di stipendio non corrisponde una identità di pensione, perchè il calcolo della pensione viene fatto nello stesso modo con cui viene fatto dalle Compagnie di assicurazione. E la differenza può essere notevole; infatti ci sono delle persone che, dopo gli aumenti, proposti nel disegno di legge, andrebbero in pensione con una cifra superiore allo stipendio.

Secondo la proposta governativa le pensioni relative a cessazioni dal servizio anteriori al 1º novembre 1948 dovevano essere aumentate nella misura del 25 per cento; senonchè la Commissione di finanza della Camera dei deputati portò l'aumento al 30 per cento, entro i limiti di aumento annuo minimo di lire 9.000 e massimo di lire 90.000 per le pensioni dirette, minimo di lire 6.500 e massimo di lire 60.000 per le pensioni indirette e di reversibilità.

Inoltre viene corrisposto un assegno straordinario di lire 24.000 per coloro che hanno venti anni di servizio utile a pensione e tale importo è aumentato di lire 1.500 per ogni anno di servizio in più fino ad un massimo di lire 54.000.

Va poi considerato il caro vita che in alcuni casi raggiunge anche le 4.500 lire mensili.

C'è poi una situazione particolare per i medici e gli ufficiali giudiziari il cui trattamento è regolato da Ccisse separate; e questo perchè mentre il contributo che viene pagato dagli altri dipendenti degli Enti locali è collegato con la misura dello stipendio — cosicchè allo aumento di stipendio corrisponde l'aumento del contributo — invece i medici condotti e gli ufficiali giudiziari pagano un contributo costante dall'inizio della carriera fino alla fine.

Faccio infine osservare che esiste già una Commissione per lo studio del problema delle pensioni dei dipendenti degli Enti locali,

cosicchè questo provvedimento ha soltanto un carattere temporaneo.

Dichiaro aperta la discussione generale.

RUGGERI Per diverse ragioni noi siamo perplessi, se respingere questo disegno di legge. Prima di tutto questo provvedimento è stato presentato al Governo nel 1948; il Governo l'ha tenuto in giacenza per alcuni mesi e poi l'ha trasmesso alla Camera dei deputati che, a sua volta, lo ha fatto attendere altri tre o quattro mesi; da altri tre o quattro mesi giaceva presso la nostra Commissione e finalmente è stato sottoposto al nostro esame. È quindi giusto che vi sia un'aspettativa da parte degli interessati, e questa aspettativa giustifica la nostra perplessità nel respingere questo provvedimento di legge.

Altro motivo — e forse per questo noi ci limiteremo ad astenerci nella votazione — è l'assicurazione dataci dal senatore Zoli che è allo studio tutto il problema della previdenza sociale degli Enti locali.

Il provvedimento in esame prevede un aumento aritmetico sia delle pensioni, sia dei contributi.

Ora vi è da fare una considerazione fondamentale. Vi è l'esigenza, la speranza, la richiesta di tutti i lavoratori perchè siano riconosciuti i loro diritti agli effetti della pensione tenendo conto anche di un aspetto sociale che non viene risolto con questo disegno di legge. Questo provvedimento, infatti, come ha detto il senatore Zoli, risente, malgrado l'aumento della quota fissa, che cerca di temperare questo concetto, l'origine assicurativa di questo trattamento di quiescenza.

Altro problema più grave, dal punto di vista contabile e finanziario, è il fatto che noi ci aspettavamo che fosse modificato il sistema di incameramento delle quote versate entro i dieci anni sia da parte dell'Ente che da parte dei lavoratori.

Questo aspetto, ripeto, è più grave. Infatti quando un lavoratore non raggiunge un certo limite di anni di servizio non ha diritto al trattamento di quiescenza. È vero che c'è il riscatto, ma generalmente questo non si è mai in grado di farlo e, comunque, le quote che sono state versate dagli Enti vengono sempre trattenute dalle diverse Casse.

Inoltre questo provvedimento ci viene presentato in maniera semplicistica, senza averlo corredato di statistiche e senza che sia stato già presentato il bilancio delle diverse Casse.

In via di massima riteniamo che i contributi siano troppo elevati. Infatti con il 6 per cento che devono pagare i lavoratori e il 19 per cento che devono pagare gli Enti si arriva al 25 per cento più la quota fissa di 3.600 lire a carico del lavoratore e di lire 26.400 a carico dell'Ente. Ora se si fa il calcolo delle quote percentuale in base ai salari medi, si ha che un lavoratore, dopo 40 anni di servizio, si paga 18 anni di pensione. Ciò significa che la proporzione fra lavoratori in servizio e pensionati dovrebbe essere del 40 per cento, mentre oggi è da 40 a 7, cioè su 40 lavoratori che pagano questi contributi soltanto sette vengono pensionati.

Ora quali sono invece gli anni medi di godimento della pensione? Il lavoratore va in pensione a 65 anni; il godimento non è certo di 18 anni. La differenza come è impiegata? Si dice che serve per le spese generali che sono molto elevate. Noi credevamo che le spese generali fossero del 5 per cento, ma il collega Zoli mi ha fatto sapere, prima dell'inizio di questa riunione che assommano al 2,65 per cento. Questa differenza quindi dovrebbe andare ad aumentare le riserve matematiche, ora può darsi che con questi contributi le riserve matematiche si vengano a costituire, ma il nostro dubbio e la nostra perplessità sono che questi esagerati contributi, se i nostri conti rispondono a una constatazione precisa, servano a costituire le riserve matematiche del passato che sarebbero andate sperperate, e molto probabilmente vi si deve avere attinto durante la guerra fascista.

Infatti questo disegno di legge ci viene presentato, come ho già detto, senza che si conosca il bilancio degli enti previdenziali, senza statistiche, senza il censimento degli iscritti, il che è un punto fondamentale; se vi fossero queste statistiche, basterebbe intendersi un po' di scienze attuariali per sapervi leggere. Ripeto che, data la speranza che fra pochi mesi sarà presentato un provvedimento di completa riforma, noi siamo perplessi e probabilmente ci asterremo dal votare. Tuttavia proporremo degli ordini del giorno per stimolare il Governo

alla sollecita presentazione al Parlamento del nuovo provvedimento, che riprenda dalle fondamenta tutta la questione dei pensionati degli Enti locali. E cioè prima che queste riserve matematiche si costituiscano in modo esuberante al fabbisogno e al funzionamento di queste Casse.

E qui voglio portare un esempio: vi sono state delle Aziende municipalizzate che hanno costituito nel 1947 una loro cassa interna di integrazione. Io vi voglio dare alcuni risultati di queste casse interne: pensione garantita dalla Cassa di previdenza il 44 per cento, pensione garantita dalla cassa integrativa il 90 per cento; contributo sullo stipendio: Cassa di previdenza il 38,33 per cento; fondo integrativo il 18 per cento, più il sei per cento, cioè, in totale 24 per cento. Spese generali del fondo integrativo; 0,50 per cento.

Ora qui si pone un problema di revisione generale di tutto il funzionamento delle Casse di previdenza degli Enti locali. Ma si pone anche un altro problema: e cioè vedere se in alcuni casi, già sperimentati o presentati su piani che danno affidamento, sia il caso di sganciare dalla direzione generale del tesoro alcuni settori delle Casse di previdenza degli Enti locali. Ciò potrebbe servire di incitamento alla direzione generale del tesoro per bene amministrare, e per creare in altri termini una concorrenza tra le Casse di previdenza degli Enti locali e il tesoro stesso. Noi in via di massima siamo del parere che la previdenza deve essere una funzione dello Stato, ma non sarebbe male una concorrenza che serva di stimolo per una più vigilata amministrazione.

Altra cosa grave è che i contributi decorrono dal 1° gennaio 1949. Ora quale è la situazione nella quale si vengono a trovare queste aziende municipalizzate nei confronti delle similari aziende private le quali non hanno questa maggiorazione? Certamente si trovano in istato di inferiorità, perchè le aziende devono versare questi contributi che incideranno sull'esercizio mentre invece le aziende private pagano contributi diversi.

Quindi data questa aspettativa che vi è per il provvedimento, data l'assicurazione che sarà presentato quanto prima un nuovo provvedimento noi, pur essendo contrari, ci asterremo dal votare il presente disegno di legge.

PRESIDENTE. Circa la misura dei contributi occorre distinguere tra la parte che pagano i lavoratori e quella che deve pagare l'Ente. Per quanto riguarda il contributo del lavoratore non vi è un aumento notevole per la semplice ragione che prima il dipendente pagava il 10 per cento della quota pensionabile, mentre oggi la quota è ridotta al sei per cento, a cui si aggiunge un 20 per cento, più una parte fissa di lire 3.600. La conclusione è che il lavoratore non deve pagare una quota superiore al 10 per cento. Infatti l'ultimo capoverso dell'articolo 12 dice: «Fino alla data che sarà stabilita con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi su proposta del Ministro per il tesoro, qualora dall'applicazione della norma contenuta nel precedente comma derivi per l'iscritto un contributo superiore a quello del 10 per cento della retribuzione pensionabile, la differenza viene assunta a carico dell'Ente». Cioè il dipendente paga una percentuale minore di quella che pagava precedentemente. L'aggravio invece è per l'Ente il quale si trova improvvisamente a far fronte ad un onere non previsto. E poichè data la natura assicurativa del sistema l'ente era preparato solo a far fronte a ai suoi impegni secondo i contributi che venivano versati, si determina un vuoto che viene integrato nel modo previsto dal presente disegno di legge.

Il senatore Ruggeri ha parlato di Casse di integrazione costituite da certe aziende, casse per le quali le spese generali inciderebbero solo del 0,50 per cento. Faccio rilevare che certe cifre vanno prese con beneficio di inventario perchè occorrerebbe vedere se anche in queste spese generali non vi sia un concorso straordinario dell'azienda.

RICCI. A proposito di quanto è stato osservato dal senatore Ruggeri, ritengo che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale dovrebbe presentare una relazione circa la situazione degli istituti previdenziali dei dipendenti degli enti locali.

Io mi domando inoltre come abbia agito la svalutazione della lira in tutto questo terreno. Poichè per ogni anno di servizio prestato vi dovrebbe essere accantonata la somma corrispondente, occorre vedere se i fondi sono stati investiti in titoli dello Stato a reddito

fisso oppure se sono stati investiti in titoli a reddito variabile, ovvero in beni stabili. In questi ultimi casi, infatti, vi sarebbe stato un reddito maggiore. Ritengo che anche in questo campo occorra condurre una indagine.

PRESIDENTE. Posso assicurare il senatore Ricci che gli investimenti sono sempre stati fatti in titoli a reddito fisso.

MANCINELLI. È vero che vi è una sollecitazione da parte degli interessati a che questo provvedimento sia approvato, ma è anche vero che gli interessati sono molto male impressionati per questo disegno di legge, tanto che a me personalmente sono giunte accorate proteste e qualcuno ha suggerito anche l'opportunità di un nuovo rinvio perchè il provvedimento fosse riesaminato e portato a soluzioni più eque. Ad ogni modo io posso esser d'accordo con i colleghi della mia parte e non intralciare il corso del provvedimento. Tuttavia debbo rilevare che è assolutamente iniquo che in un provvedimento di questa specie, invece di un sistema puramente mutualistico, sia stato mantenuto un sistema, in massima parte, a carattere assicurativo.

Se tutti siete d'accordo, e credo che anche in altra occasione ci siamo tutti trovati d'accordo che la pensione non è altro che uno stipendio ritardato, l'affermazione di questo principio porta a conseguenze necessarie ed evidenti: bisogna liberare la liquidazione della pensione da tutto quello che sono le alee, le incertezze e le difficoltà di cui abbiamo qui sentito parlare.

D'altra parte, con tutta la fiducia che possiamo avere per gli istituti di previdenza che amministrano questi capitali, credo che gli interessati dovrebbero avere una ingerenza e una partecipazione nell'amministrazione dei loro denari. È molto strano che il Governo non abbia mai inteso l'esigenza che ad amministrare il denaro pubblico debbano essere, se non in tutto, almeno in parte, gli stessi interessati!

Ha accennato il senatore Ricci alla questione della svalutazione.

È evidente che i contributi versati prima sono oggi valutati in termini di svalutazione con tutte le conseguenze che ne derivano.

Si dice che il Governo ha nominato una Commissione apposita che presenterà al Go-

V COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

37ª RIUNIONE (26 ottobre 1949)

verno una relazione in base alla quale sarà preparato un disegno di legge di sottoporre all'esame delle Camere.

Ora questo non è un problema che possa essere affidato allo studio di una Commissione, perchè noi sappiamo che significherebbe mandare le cose alle calende greche, oppure insabbiare l'iniziativa.

Vorrei pertanto che i colleghi della Commissione approvassero questa mia proposta: nominare nell'ambito della nostra Commissione un piccolo gruppo di competenti i quali elaborino un piano di riforma, che costiuirebbe un aiuto e un acceleramento per lo studio che la Commissione governativa sta facendo. Questo ristretto comitato darebbe allo studio della questione un contributo concreto e porterebbe certamente un vantaggio nello svolgimento dell'attività legislativa. Il risultato degli studi di questo gruppo di competenti dovrebbe poi essere sottoposto all'esame di tutti i membri della Commissione.

FORTUNATI. Prendo lo spunto dall'ultima proposta del collega Mancinelli, proposta che a più riprese abbiamo avanzato in questa sede. La Commissione di finanza ha già espresso la sua volontà che determinati provvedimenti legislativi, i quali impongono spese e oneri per lo Stato, siano presi in collaborazione funzionale con essa. È dunque questa una pregiudiziale di carattere preciso che torno a sollevare nuovamente.

I problemi dei trattamenti di quiescenza esigono calcoli, studi e ricerche, tutte cose che esigono ricorso a servizi dello Stato; e la tradizione parlamentare dal 1870 al 1915 indica tutta una prassi di Commissioni miste, prima e durante la discussione di determinati disegni di legge. Una Commissione, come quella di finanza del Senato, deve necessariamente partecipare allo studio ed alla preparazione di tutti i più importanti provvedimenti di carattere finanziario.

Vi sono, a mio parere, due questioni da esaminare: anzitutto gli Enti locali, in seguito all'approvazione di questo disegno di legge, dovrebbero rivedere tutti i loro bilanci, mentre essi sono già stati approvati.

PRESIDENTE. Faccio presente che è un anno che il progetto di legge è stato presen-

tato, quindi gli interessati ne saranno certamente a conoscenza.

FORTUNATI. Onorevole Zoli, gli Enti locali non possono predisporre un bilancio in base a un provvedimento che ancora non esiste!

Per i grandi comuni si imporrebbe la necessità di stanziamenti di centinaia di milioni, ed è questa la ragione sostanziale che ci lascia perplessi; nel momento stesso in cui si debbono impostare i bilanci per il 1950, questi enti si troverebbero davanti a gravi difficoltà. Non so poi se il provvedimento legislativo ha tenuto conto del fatto che molti comuni, proprio per la situazione difficile in cui versano i loro pensionati, hanno preso per loro conto delle misure di adeguamento delle pensioni a quelle dei dipendenti statali. Che cosa avverrà in questi comuni in seguito all'approvazione del disegno di legge?

PRESIDENTE. Onorevole Fortunati, molti comuni hanno adeguato le pensioni che erano a loro carico, e nel progetto è previsto questo caso.

FORTUNATI. Il secondo problema a cui volevo accennare è che oltre i contributi versati sulla retribuzione pensionabile pari al 30 per cento, vengono corrisposte all'Ente previdenziale lire 3600 da parte del lavoratore e lire 24.400 da parte dell'Azienda e cioè un totale di lire 30.000 annue.

Se si ammette un livello medio di retribuzione di 300.000 lire annue, le 30.000 lire fisse rappresentano un 10 per cento di contributo. Astraendo dal versamento della quota fissa di lire 30.000 annue, il versamento del 30 per cento della retribuzione pensionabile per 40 anni di servizio, rappresenta in definitiva *almeno* il pagamento di *dodici* anni di pensione. Vale a dire che la vita media del lavoratore dovrebbe essere di 77 anni, dato che il diritto a pensione si matura a 65 anni.

È chiaro che già con il livello del 30 per cento di contributi vi è una eccedenza delle somme ricevute dall'Ente previdenziale su quelle in media corrisposte agli operai pensionati.

PRESIDENTE. Bisogna tener conto che la pensione è aumentata di un assegno annuo di lire 54.000, più il caro-vita, cioè circa 120.000 lire annue.

Il patrimonio degli Enti non è stato distratto, nè male amministrato, solo che le riserve

matematiche accumulate per determinati oneri, devono oggi, anche per effetto della svalutazione, essere utilizzati per fare fronte a maggiori impegni.

FORTUNATI. Ma vi è il versamento di una quota fissa di 30.000 lire annue, che porta il versamento complessivo all'Ente previdenziale a circa il 40 per cento della retribuzione media del lavoratore.

In definitiva in 40 anni di lavoro sono versate 16 annualità di pensione: 65 più 16 portano a 81 anni il limite della vita media!

Altra questione di cui volevo accennare è che tutti gli enti, tutti gli organismi economici avevano evidentemente delle riserve sul piano dell'attività economica. Queste riserve ad un certo momento non si sono mobilitate in funzione del variare dei prezzi e non hanno avuto adeguate forme di investimento. Se le riserve matematiche sono state utilizzate dallo Stato per fini di guerra, è chiaro che questi organismi non hanno potuto investire convenientemente le loro riserve in modo tale da scontare le variazioni nei livelli dei prezzi per il mutato valore d'acquisto della moneta.

Sorge ora il problema che queste riserve non possono più soddisfare l'aumento delle pensioni, perchè sono state accantonate in corrispondenza di un diverso potere di acquisto della moneta. Questi organismi, se fossero stati liberi nella loro manovra economica, nel dare cioè a queste riserve investimenti diversi, invece di quelli obbligati da parte dello Stato, avrebbero potuto fare fronte alla mutata situazione.

Ora, è possibile che la loro situazione, che è in funzione di una errata politica economica da parte del Governo passato, debba essere scontata dai lavoratori?

PRESIDENTE. Onorevole Fortunati, le faccio presente che impostando così il problema non so dove andremo a finire, perchè anche nei confronti degli Istituti di assicurazione privati lo Stato ha imposto gli investimenti in un determinato modo, con una certa percentuale in titoli di Stato.

FORTUNATI. È una cosa diversa: qui si tratta di contributi che dovevano essere versati.

PRESIDENTE. Dai senatori Ruggeri, Fortunati e Mancinelli sono stati presentati i seguenti ordini del giorno:

1. « La Commissione Finanze e tesoro del Senato afferma che tutto il problema degli istituti di previdenza Enti locali debba al più presto essere preso in esame dal Parlamento ed invita il Governo a presentare un organico disegno di legge (mettendo a disposizione del Parlamento tutti gli elementi: bilanci presenti e passati, bilanci tecnici, censimenti degli iscritti) che tenga conto particolarmente di una soluzione analoga a quella del personale statale del trattamento di quiescenza di ogni e qualsiasi dipendente da enti locali ».

2. « La Commissione Finanze e tesoro del Senato fa voti affinché all'impiegato dipendente dagli enti locali che lasci il servizio venga corrisposto immediatamente il trattamento provvisorio di pensione, salvo congruaggio, che tenga conto dei miglioramenti da corrispondere con il disegno di legge in esame ».

3. « La Commissione Finanze e tesoro del Senato ritiene che negli studi e nelle proposte dirette ad una sollecita riforma delle casse di Previdenza Enti locali, attualmente amministrate dalla Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro, deve essere tenuta presente la prospettiva di una impostazione organizzativa che risponda alle esigenze delle autonomie locali ».

Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale. Pongo ai voti il primo ordine del giorno. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Pongo ai voti il secondo ordine del giorno. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Pongo ai voti il terzo ordine del giorno. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Passiamo ora alla discussione degli articoli del disegno di legge e delle allegate tabelle:

Art. 1.

Le pensioni spettanti in base alle vigenti disposizioni a carico totale o parziale degli Istituti di previdenza, amministrati dalla Direzione generale omonima del Ministero del tesoro, relative a cessazioni dal servizio anteriori al 1° novembre 1948, sono aumentate

dalla data medesima nella misura del 30 per cento, entro i limiti di aumento annuo minimo di lire 9.000 e massimo di lire 90.000 per le pensioni dirette, minimo di lire 6.500 e massimo di lire 60.000, per le pensioni indirette e di reversibilità. L'importo annuo lordo della pensione risultante dall'aumento va arrotondato per eccesso a lire 100.

Nei casi di pensioni ad onere ripartito a carico di due o più dei detti Istituti di previdenza l'aumento di cui al precedente comma è dovuto per intero dall'Istituto che ha conferito la pensione.

(È approvato).

Art. 2.

Al titolare di pensione, diretta oppure indiretta o di reversibilità, liquidata o da liquidarsi a carico totale o parziale degli Istituti di previdenza amministrati dalla Direzione generale omonima del Ministero del tesoro è concesso, in correlazione alla pensione medesima e per tutta la durata del godimento di essa, a partire dal 1° novembre 1948 in poi, un assegno supplementare, rispettivamente diretto oppure indiretto o di reversibilità.

L'importo annuo lordo dell'assegno supplementare diretto è fissato in lire 24.000 per coloro che hanno 20 anni di servizio utile a pensione e tale importo è aumentato di lire 1.500 per ogni anno di servizio in più fino ad un massimo di lire 54.000.

Per i titolari di pensione diretta che hanno meno di 20 anni di servizio utile l'assegno supplementare è pari a tante volte lire 1.200 quanti sono gli anni di servizio.

Ai soli fini della determinazione dell'importo dell'assegno supplementare diretto, nel computo degli anni di servizio utili a pensione si considerano anche gli anni che, ai sensi degli ordinamenti in vigore degli Istituti di previdenza, danno luogo a maggiorazione di pensione, nonchè i cinque anni concessi in aumento nei casi in cui ricorre l'applicazione dell'articolo 1 del decreto legislativo 5 agosto 1947, n. 837, o dell'articolo 10 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262.

Nei casi di pensioni di privilegio l'assegno supplementare diretto, da calcolarsi in conformità ai commi precedenti, viene aumentato

di due decimi e non può essere inferiore a lire 24.000, nè superiore a lire 54.000.

L'assegno supplementare indiretto o di reversibilità è commisurato al corrispondente assegno supplementare diretto, in base alle stesse aliquote stabilite dagli ordinamenti in vigore degli Istituti di previdenza per la determinazione dell'ammontare della pensione indiretta o di reversibilità nei confronti di quello della pensione diretta.

Ai titolari di pensioni ripartite a carico di due o più degli Istituti di previdenza predetti, relative a cessazioni dal servizio anteriori al 1° novembre 1948, l'assegno supplementare è dovuto per intero dall'Istituto che ha conferito la pensione.

(È approvato).

*Art. 3.

Per le cessazioni dal servizio anteriori al 1° novembre 1948, nei casi di pensioni ad onere ripartito tra Istituti di previdenza ed altri Enti, compreso lo Stato, e comunque in tutti i casi in cui il pagamento della pensione originaria è fatto per intero dagli Istituti di previdenza, l'aumento di cui al precedente articolo 1 viene valutato sulla pensione totale e l'assegno supplementare di cui al precedente articolo 2 è determinato in base al complessivo servizio utile a pensione, nel modo indicato nello stesso articolo 2.

Le quote di aumento di pensione e di assegno supplementare, di cui al comma precedente, a carico degli Istituti di previdenza ed a carico degli altri Enti, escluso lo Stato, sono determinate in proporzione delle rispettive quote della pensione originaria. La misura dell'aumento sulla quota di pensione a carico dello Stato viene determinata in base alle norme vigenti per le pensioni ordinarie statali.

L'intera pensione e l'intero assegno supplementare, risultanti dall'applicazione degli aumenti di cui ai commi precedenti, sono corrisposti dagli Istituti di previdenza, con rivalsa delle quote a carico degli Enti, compreso lo Stato, applicando le norme stabilite in materia dagli ordinamenti degli Istituti di previdenza.

Nei casi di pensioni ad onere ripartito tra Istituti di previdenza, Stato ed eventualmente altri Enti, per i quali il pagamento della pensione originaria viene effettuato direttamente dallo Stato, gli aumenti della quota a carico degli Istituti di previdenza sono determinati in conformità alla procedura stabilita nei commi primo e secondo del presente articolo.

(È approvato).

Art. 4.

Nei casi di pensioni ad onere ripartito tra uno o più Istituti di previdenza amministrati dalla Direzione generale omonima del Ministero del tesoro ed altri Enti, compreso lo Stato, relative a cessazioni dal servizio a partire dal 1° novembre 1948 in poi, in cui il pagamento della pensione è fatto per intero dagli Istituti di previdenza, l'assegno supplementare, determinato nel modo indicato dall'articolo 2 della presente legge, è ripartito tra uno o più dei detti Istituti, gli altri Enti e lo Stato.

Le quote di assegno supplementare, di cui al comma precedente, a carico di uno o più Istituti di previdenza e degli altri Enti, escluso lo Stato, sono determinate in proporzione alle durate dei servizi utili che, agli effetti del trattamento di quiescenza, sono da porsi a carico dei predetti Istituti ed Enti, escluso lo Stato. Agli effetti del riparto dell'onere vengono esclusi gli anni computati in aggiunta, ai sensi del comma quarto del precedente articolo 2, e le quote si determinano in ragione della durata dei singoli periodi di servizio anche simultanei, calcolati in mesi, trascurando le frazioni di mesi.

La quota di pensione a carico dello Stato (corrispondente in complesso alla quota di pensione e alla quota di assegno supplementare) è determinata in base alle norme vigenti per le pensioni ordinarie statali.

L'assegno supplementare risultante dall'applicazione dei due precedenti commi viene per intero corrisposto dall'Istituto di previdenza che provvede al pagamento della relativa pensione, con rivalsa delle quote a carico degli altri Istituti di previdenza e degli altri Enti, compreso lo Stato, applicando le norme

stabilite in materia dagli ordinamenti degli Istituti medesimi.

Nei casi indicati al comma primo del presente articolo in cui il pagamento della pensione è fatto per intero dallo Stato, agli effetti della determinazione delle quote di assegno supplementare da porsi a carico degli Istituti di previdenza, si applicano le norme contenute nel primo e secondo comma del presente articolo.

(È approvato).

Art. 5.

Gli insegnanti non dipendenti dallo Stato, contemplati dall'articolo 2 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1066, già iscritti o pensionati del Monte pensioni per gli insegnanti elementari alla data del 30 settembre 1948, passano, con effetto dal 1° ottobre 1948, alla Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli Enti locali, formando una Sezione autonoma denominata « Sezione autonoma per le pensioni agli insegnanti ». A detta Sezione vengono obbligatoriamente o facoltativamente iscritti gli insegnanti appartenenti alla categoria di cui sopra che si sarebbero, a partire dalla data predetta in poi, dovuti o potuti iscrivere al Monte pensioni per gli insegnanti elementari, il cui ordinamento approvato con legge 6 febbraio 1941, n. 176, e le successive modificazioni rimangono in vigore nei riguardi del personale contemplato nel presente comma.

La Sezione autonoma di cui al comma precedente ha gestione e patrimonio propri ed è amministrata dalla Direzione generale degli Istituti di previdenza del Ministero del tesoro.

L'onere per l'assegno di caroviveri temporaneo a favore dei titolari di pensioni a carico della predetta Sezione autonoma viene assunto, con decorrenza dal 1° ottobre 1948, dalla Sezione medesima.

Le norme contenute nei quattro precedenti articoli, concernenti l'aumento delle pensioni e la concessione dell'assegno supplementare, hanno vigore anche nei riguardi dei titolari di pensione a carico totale o parziale della Sezione autonoma per le pensioni agli insegnanti.

(È approvato).

Art. 6.

Agli effetti della determinazione della misura delle indennità una volta tanto e delle pensioni da liquidarsi a carico totale o parziale della Cassa di previdenza per le pensioni degli impiegati degli Enti locali, ivi comprese quelle a carico della Sezione autonoma per le pensioni agli insegnanti, e della Cassa di previdenza per le pensioni ai salariati degli Enti locali, per cessazioni dal servizio a partire dal 1° novembre 1948 in poi, l'aumento del 1.200 per cento sulle prime lire 3.000 e del 780 per cento sull'eccedenza, di cui al comma primo dell'articolo 4 del decreto legislativo 8 settembre 1947, n. 1109, sulla quota di pensione teorica relativa ai servizi prestati fino a tutto il 31 dicembre 1945, è elevato, rispettivamente, alle misure del 1.300 per cento e dell'840 per cento ed è esteso sulla quota di pensione teorica relativa ai servizi prestati fino a tutto il 31 dicembre 1946.

Ai fini della determinazione di cui al comma precedente i servizi e periodi riscattati o riconosciuti si considerano, in rapporto al loro ordine di tempo, inseriti tra i servizi resi anteriormente a quelli da riscattare e quelli resi posteriormente.

La pensione teorica complessiva risultante dall'applicazione delle disposizioni di cui ai primi tre commi dell'articolo 4 del citato decreto legislativo 8 settembre 1947, n. 1109, e di cui ai precedenti commi del presente articolo, è aumentata del 20 per cento.

Per le cessazioni dal servizio a partire dal 1° novembre 1948 in poi, il massimo della pensione diretta liquidata o da liquidarsi dalle Casse predette è pari all'ultimo stipendio o retribuzione pensionabile aumentata del 20 per cento, oppure allo stipendio o retribuzione pensionabile media del migliore anno di servizio, parimenti aumentati del 20 per cento, ove tale media risulti più favorevole.

In tutti i casi inoltre in cui la pensione è ragguagliata soltanto a stipendio o a retribuzione pensionabile oppure a media di stipendi o di retribuzioni pensionabili, la liquidazione va fatta prendendo per base del ragguaglio l'ultimo stipendio o l'ultima retribuzione pensionabile aumentata del 20 per cento oppure, ove risultino più favorevoli, lo

stipendio o la retribuzione pensionabile media del miglior anno di servizio aumentati del 20 per cento.

(È approvato).

Art. 7.

L'allegato n. 1 al decreto legislativo 3 settembre 1946, n. 143, modificato dal comma primo dell'articolo 5 del decreto legislativo 8 settembre 1947, n. 1109, è sostituito, nei casi di cessazioni dal servizio a partire dal 1° novembre 1948 in poi, dalla tabella A. S. annessa alla presente legge.

Il massimo di pensione diretta previsto dalle vigenti disposizioni per la Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari viene elevato, per i casi di cessazioni dal servizio a partire dal 1° novembre 1948 in poi, a lire trecentosessantamila.

(È approvato).

Art. 8.

Nei casi di riscatto e in quelli di riconoscimento di servizi o di periodi, quando la relativa domanda risulti presentata alla Prefettura o agli Istituti di previdenza prima della data di entrata in vigore della presente legge, il contributo a carico dell'iscritto si calcola in base alle norme vigenti alla data di presentazione della domanda stessa.

Per gli iscritti alla Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli Enti locali, ivi compresi gli iscritti alla Sezione autonoma per le pensioni agli insegnanti, e per gli iscritti alla Cassa di previdenza per le pensioni ai salariati degli Enti locali, nei casi in cui la domanda non risulti presentata prima della data di entrata in vigore della presente legge, si applicano le norme contenute nei sei commi seguenti.

Quando i servizi o periodi sono in parte anteriori al 1° gennaio 1947 e in parte successivi, ai fini della determinazione del relativo contributo, si prendono come base due retribuzioni, l'una per i servizi anteriori al 1° gennaio 1947, e l'altra per i servizi successivi, dipendenti tra loro nel senso che l'ammontare della seconda retribuzione deve essere pari all'ammontare della prima moltiplicato

V COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

37ª RIUNIONE (26 ottobre 1949)

per il coefficiente 9,4. Quando i servizi o periodi sono tutti anteriori o tutti non anteriori al 1° gennaio 1947, la determinazione del contributo rimane basata su un'unica retribuzione.

Le retribuzioni di cui al comma precedente da scegliersi dall'impiegato, dall'insegnante o dal salariato in un ammontare arrotondato in centinaia di lire, entro il limite massimo delle retribuzioni godute al momento della iscrizione o della reiscrizione, non possono però essere in alcun caso per l'impiegato inferiori a lire 1.500 o a lire 14.100 annue e, per l'insegnante ed il salariato, a lire 1.000 o a lire 9.400 annue, rispettivamente per i servizi o periodi anteriori o non anteriori al 1° gennaio 1947.

La maggiorazione del 780 per cento di cui all'ultimo comma dell'articolo 4 del decreto legislativo 8 settembre 1947, n. 1109, viene elevata all'840 per cento e calcolata relativamente ai servizi o periodi anteriori al 1° gennaio 1947.

Le due pensioni teoriche da prendersi a base per il calcolo del contributo si determinano, in relazione al disposto di cui al secondo comma del precedente articolo 6, escludendo il servizio utile anteriore al servizio o periodo da riscattare e considerando quindi i soli servizi utili posteriori, rispettivamente comprensivi e non del servizio o periodo da riscattare.

Nei riguardi degli iscritti alla Sezione autonoma per le pensioni agli insegnanti, il calcolo del contributo viene effettuato con le stesse norme relative agli iscritti alla Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali, applicando però, ai fini della determinazione delle due pensioni teoriche e del valore capitale della loro differenza, rispettivamente le tabelle A e B allegate all'ordinamento approvato con legge 6 febbraio 1941, n. 176.

Il contributo a carico dell'iscritto, determinato in base alle norme degli ordinamenti in vigore modificate ai sensi dei precedenti cinque commi del presente articolo, si aumenta del 20 per cento.

Per gli iscritti alla Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari, nei casi in cui la domanda non risulti presentata prima della data di entrata in vigore della presente legge, le due pensioni teoriche da prendersi a base

per il calcolo del contributo si ricavano dalla tabella A. S. allegata alla presente legge. Dette pensioni si determinano con le norme di cui al precedente comma sesto, escludendo il servizio utile anteriore al servizio o periodo da riscattare.

(È approvato).

Art. 9.

L'allegato n. 2 al decreto legislativo 3 settembre 1946, n. 143, modificato dal comma primo dell'articolo 6 del decreto legislativo 8 settembre 1947, n. 1109, è sostituito, nei casi di cessazioni dal servizio a partire dal 1° novembre 1948 in poi, dalla tabella A. U. annessa alla presente legge.

Il massimo di pensione diretta previsto dalle vigenti disposizioni per la Cassa di previdenza per le pensioni agli ufficiali giudiziari viene elevato, per i casi di cessazioni dal servizio a partire dal 1° novembre 1948 in poi, a lire trecentomila annue.

Nei casi di pensioni di privilegio relative a cessazioni dal servizio non anteriori al 1° ottobre 1946, la somma di lire novemila annue prevista come quota massima a carico dello Stato dal sesto comma dell'articolo 36 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 2312, che approva l'ordinamento di detta Cassa di previdenza, viene elevata, con effetto dal 1° novembre 1948, a lire 102.600 annue.

(È approvato).

Art. 10.

I minimi di pensione diretta, esclusi quelli rapportati allo stipendio, per ciascuno degli Istituti di previdenza amministrati dalla Direzione generale omonima del Ministero del tesoro, qualora risultino inferiori a lire 39 mila annue lorde vengono, nei casi di cessazioni dal servizio a partire dal 1° novembre 1948 in poi, elevati a detto importo.

I minimi di pensione indiretta e di reversibilità, nei casi sopra indicati, vengono elevati a lire 26.000.

Nei casi di cessazioni dal servizio a partire dalla data predetta, il minimo di pensione di cui al comma primo lettera a) dell'articolo 27 e al comma quarto dell'articolo 33 della legge

6 luglio 1939, n. 1035, che approva l'ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari, è elevato a lire 74.000.

(*È approvato*).

Art. 11.

Nei casi di cessazioni dal servizio a partire dal 1° novembre 1948 in poi in cui ricorre il diritto ad indennità una volta tanto in base alle norme in vigore degli ordinamenti degli Istituti di previdenza amministrati dalla Direzione generale omonima del Ministero del tesoro, la misura della indennità diretta, come anche quella della indennità indiretta, viene elevata all'intero valore capitale della pensione teorica, calcolato con le norme in vigore in base alla tabella B annessa a ciascuno degli ordinamenti dei detti Istituti.

(*È approvato*).

Art. 12.

I contributi degli iscritti e degli Enti a favore delle Casse di previdenza per le pensioni agli impiegati e ai salariati degli Enti locali, previsti dalle vigenti disposizioni vengono, con effetto dal 1° gennaio 1949, modificati nelle misure di cui ai commi seguenti.

Il contributo annuale a carico dell'iscritto è costituito da una parte pari al 6 per cento della retribuzione pensionabile aumentata del 20 per cento e da una parte fissa di lire 3.600. Quello a carico dell'Ente è costituito da una parte pari al 19 per cento della retribuzione pensionabile aumentata del 20 per cento e da una parte fissa di lire 26.400.

Fino alla data che sarà stabilita con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi su proposta del Ministro per il tesoro, qualora dall'applicazione della norma contenuta nel precedente comma derivi per l'iscritto un contributo superiore a quello del 10 per cento della retribuzione pensionabile, la differenza viene assunta a carico dell'Ente.

(*È approvato*).

Art. 13.

I contributi ordinari degli iscritti e degli Enti a favore della Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari, di cui all'articolo 9 del

decreto legislativo 8 settembre 1947, n. 1109, vengono stabiliti, con effetto dal 1° gennaio 1949, nelle seguenti misure annue:

contributo ordinario dell'iscritto, lire 15 mila;

contributo ordinario dell'Ente, lire 63 mila.

I contributi straordinari degli iscritti e degli Enti di cui allo stesso articolo 9 sono soppressi dalla data predetta.

(*È approvato*).

Art. 14.

Il contributo annuo per ogni ufficiale giudiziario in organico a favore della Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari, previsto dal comma primo dell'articolo 10 del decreto legislativo 8 settembre 1947, n. 1109, viene elevato a decorrere dal 1° gennaio 1949 a lire 70.000.

Detto contributo è corrisposto per lire 12 mila dall'iscritto e per lire 58.000 dal Ministero di grazia e giustizia. Quando però l'organico non sia completo o l'ufficiale giudiziario si trovi in aspettativa o sospeso per provvedimento disciplinare o per condanna, il contributo è dovuto per intero dal Ministero di grazia e giustizia.

I contributi temporanei straordinari a carico degli ufficiali giudiziari e a carico del Ministero di grazia e giustizia, di cui al comma secondo dell'articolo 10 del decreto legislativo 8 settembre 1947, n. 1109, sono soppressi con effetto dal 1° gennaio 1949.

(*È approvato*).

Art. 15.

I contributi degli iscritti e degli Enti a favore della Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli Enti locali — Sezione autonoma per le pensioni agli insegnanti — vengono, con effetto dal 1° gennaio 1949, modificati nelle misure di cui ai commi seguenti.

Il contributo annuale a carico dell'iscritto è costituito da una parte pari al 6 per cento della retribuzione pensionabile aumentata del 20 per cento e da una parte fissa di lire 3.600. Quello a carico dell'Ente è costituito da una

parte pari al 12 per cento della retribuzione pensionabile aumentata del 20 per cento e da una parte fissa di lire 18.000.

Fino alla data che sarà stabilita con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi su proposta del Ministro per il tesoro, qualora dall'applicazione della norma contenuta nel precedente comma derivi per l'iscritto un contributo superiore a quello dell'8 per cento della retribuzione pensionabile, la differenza viene assunta a carico dell'Ente.

(È approvato).

Art. 16.

Il reintegro annuale da parte dello Stato a favore di ciascuno degli Istituti di previdenza amministrati dalla Direzione generale omonima del Ministero del tesoro degli eventuali disavanzi finanziari che dovessero risultare dai relativi rendiconti, previsto dal comma secondo dell'articolo 11 del decreto legislativo 8 settembre 1947, n. 1109, ha vigore limitatamente ai rendiconti degli Istituti medesimi per gli anni solari 1947, 1948 e 1949.

(È approvato).

Art. 17.

Dal 1º novembre 1948 è soppresso l'aumento provvisorio di cui all'articolo 2 della legge 19 agosto 1948, n. 1186, continuandosene peraltro la corresponsione a titolo di acconto sull'assegno supplementare, fino alla definitiva liquidazione del medesimo e salvo conguaglio.

Non si fa luogo al ricupero delle anticipazioni una volta tanto di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 653.

(È approvato).

Art. 18.

Per accelerare i lavori inerenti all'applicazione delle norme contenute nella presente legge nei riguardi degli iscritti la cui cessazione dal servizio sia anteriore al 1º luglio 1949 sono autorizzate per il personale che vi è addetto, prestazioni di lavoro straordinario anche col sistema del cottimo, oltre i limiti orari e la misura forfetaria consentiti dal decreto legi-

slativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19, con le modalità e secondo i criteri da stabilirsi dal Ministro del tesoro.

(È approvato).

Art. 19.

Nei casi di pensioni e di quote di pensioni a carico degli Enti di cui all'articolo 3 della legge 19 agosto 1948, n. 1186, quando il relativo pagamento non viene effettuato ai rispettivi titolari direttamente dagli Istituti di previdenza, gli Enti medesimi sono autorizzati a concedere, ad esclusivo loro carico, sulle dette pensioni o quote di pensioni miglioramenti analoghi a quelli previsti dalla presente legge.

(È approvato).

Art. 20.

L'articolo 1 del decreto legislativo 21 gennaio 1948, n. 20, viene sostituito come appresso:

Art. 1. — Alle varie forme di impiego consentite dalle norme vigenti per i fondi degli Istituti di previdenza amministrati dal Ministero del tesoro sono aggiunte le seguenti:

1º in costruzione e acquisto di beni immobili, entro il limite di tre decimi del patrimonio di ciascun Istituto di previdenza;

2º in obbligazioni dell'Istituto mobiliare italiano, del Consorzio di credito per opere pubbliche e dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità, o comunque garantite dallo Stato;

3º in acquisto, mediante cessione o surrogazione, di annualità dovute dallo Stato;

4º in mutui ad enti di diritto pubblico, ad aziende municipalizzate, ad enti parastatali, ad enti o società nei quali lo Stato abbia partecipazione azionaria di maggioranza, purchè assistiti da adeguate garanzie da sottoporsi alla preventiva approvazione del Ministro del tesoro;

5º in mutui a cooperative edilizie a contributo statale;

V COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

37ª RIUNIONE (26 ottobre 1949)

6° in sovvenzioni ai dipendenti degli enti locali iscritti agli Istituti di previdenza contro garanzia della cessione del quinto della retribuzione.

(È approvato).

Art. 21.

All'onere derivante allo Stato dall'applicazione della presente legge per i miglioramenti riferentisi alle pensioni a favore degli ufficiali giudiziari, per un importo annuo presunto di 62 milioni, si farà fronte, relativamente allo esercizio 1948-49, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, con le entrate iscritte al capitolo n. 92-bis relativo al provento dello

esercizio dei giochi e delle scommesse, con decreto ministeriale 30 novembre 1948, numero 173445.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a introdurre in bilancio, con proprio decreto, le occorrenti variazioni.

(È approvato).

Art. 22.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(È approvato).

ALLEGATO N. 1.

TABELLA - A. S.

Pensioni da liquidare ai sanitari iscritti alla Cassa di previdenza risultanti in base alla tavola di mutualità dei sanitari (1902-1916), alla eliminazione complessiva dei pensionati dello Stato (1885-1894) raccordata con la eliminazione degli insegnanti pensionati (1895-1914), al saggio di interesse del 4,25 per cento ed al contributo annuo di lire 8.430, e comprendenti, inoltre, una pensione aggiuntiva — nella misura massima di lire 16.380 annue — risultante, pure, in base alle tavole ed al saggio di interesse predetti col contributo annuo di lire 3.932.

V COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

37ª RIUNIONE (26 ottobre 1949)

DAL RAPPORTO D'IMPIEGO

34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	Periodo utile in anni
900	900	900	900	900	900	900	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1
1.800	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100	2
2.800	2.900	2.900	2.900	2.900	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100	3.200	3.200	3.300	3.300	3
3.900	3.900	4.000	4.000	4.000	4.100	4.100	4.200	4.200	4.300	4.300	4.400	4.500	4.500	4
5.100	5.100	5.100	5.200	5.200	5.300	5.300	5.400	5.400	5.500	5.600	5.700	5.800	5.900	5
6.300	6.300	6.400	6.400	6.500	6.500	6.600	6.700	6.700	6.900	6.900	7.000	7.100	7.200	6
7.700	7.700	7.700	7.800	7.800	7.900	7.900	8.000	8.100	8.200	8.300	8.500	8.600	8.700	7
9.100	9.100	9.200	9.200	9.300	9.300	9.400	9.500	9.600	9.700	9.800	10.000	10.100	10.300	8
10.700	10.700	10.700	10.800	10.800	10.900	11.000	11.000	11.200	11.300	11.400	11.600	11.800	12.000	9
12.300	12.300	12.400	12.400	12.500	12.500	12.600	12.700	12.800	13.000	13.100	13.300	13.500	13.700	10
14.000	14.100	14.200	14.200	14.300	14.300	14.400	14.500	14.600	14.800	14.900	15.100	15.400	15.600	11
15.800	16.000	16.100	16.100	16.200	16.200	16.300	16.400	16.500	16.700	16.900	17.100	17.300	17.600	12
17.800	17.900	18.100	18.200	18.300	18.300	18.400	18.500	18.600	18.700	18.900	19.200	19.400	19.700	13
19.800	20.000	20.200	20.300	20.400	20.500	20.600	20.700	20.800	21.000	21.200	21.400	21.700	22.000	14
21.900	22.200	22.400	22.600	22.700	22.900	23.000	23.000	23.200	23.300	23.500	23.800	24.000	24.400	15
	24.500	24.700	25.000	25.200	25.400	25.500	25.600	25.800	25.900	26.100	26.300	26.600	26.900	16
		27.200	27.500	27.800	28.000	28.200	28.300	28.500	28.700	28.900	29.100	29.400	29.700	17
			30.200	30.500	30.700	31.000	31.200	31.400	31.600	31.800	32.100	32.300	32.700	18
				33.300	33.600	33.900	34.200	34.500	34.700	35.000	35.200	35.500	35.900	19
					36.700	37.000	37.400	37.700	38.000	38.300	38.600	39.000	39.300	20

V COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

37ª RIUNIONE (26 ottobre 1949)

Periodo utile in anni	ETÀ ALLA DATA DI CESSAZIONE													
	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61
1	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.200	1.200	1.200	1.300	1.300	1.300	1.400	1.400
2	2.200	2.200	2.200	2.300	2.300	2.400	2.400	2.500	2.500	2.600	2.700	2.700	2.800	2.900
3	3.400	3.400	3.500	3.500	3.600	3.700	3.800	3.800	3.900	4.000	4.100	4.200	4.400	4.500
4	4.600	4.700	4.800	4.900	5.000	5.100	5.200	5.300	5.400	5.500	5.700	5.800	6.000	6.200
5	6.000	6.100	6.200	6.300	6.400	6.500	6.700	6.800	7.000	7.200	7.300	7.600	7.800	8.000
6	7.400	7.500	7.600	7.800	7.900	8.100	8.300	8.400	8.600	8.900	9.100	9.400	9.600	10.000
7	8.900	9.000	9.200	9.400	9.500	9.700	9.900	10.200	10.400	10.700	11.000	11.300	11.600	12.000
8	10.500	10.600	10.800	11.000	11.200	11.500	11.700	12.000	12.300	12.600	13.000	13.300	13.800	14.200
9	12.100	12.300	12.600	12.800	13.100	13.300	13.600	13.900	14.300	14.600	15.100	15.500	16.000	16.500
10	13.900	14.200	14.400	14.700	15.000	15.300	15.600	16.000	16.400	16.800	17.300	17.800	18.400	19.000
11	15.800	16.100	16.400	16.700	17.000	17.400	17.800	18.200	18.600	19.100	19.700	20.300	20.900	21.600
12	17.900	18.100	18.500	18.800	19.200	19.600	20.000	20.500	21.000	21.600	22.200	22.800	23.600	24.400
13	20.000	20.300	20.700	21.100	21.500	21.900	22.400	22.900	23.500	24.100	24.800	25.600	26.500	27.400
14	22.300	22.700	23.000	23.500	23.900	24.400	24.900	25.500	26.200	26.900	27.700	28.500	29.500	30.500
15	24.700	25.100	25.500	26.000	26.500	27.000	27.600	28.300	29.000	29.800	30.600	31.600	32.700	33.800
16	27.300	27.700	28.200	28.700	29.200	29.800	30.500	31.200	32.000	32.900	33.800	34.900	36.100	37.400
17	30.100	30.500	31.000	31.600	32.200	32.800	33.500	34.300	35.200	36.100	37.200	38.300	39.700	41.100
18	33.100	33.500	34.000	34.600	35.300	36.000	36.700	37.600	38.500	39.600	40.700	42.000	43.500	45.100
19	36.300	36.700	37.300	37.900	38.600	39.300	40.200	41.100	42.100	43.300	44.500	45.900	47.500	49.300
20	39.700	40.200	40.700	41.400	42.100	42.900	43.800	44.800	45.900	47.200	48.500	50.100	51.700	53.000

V COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

37ª RIUNIONE (26 ottobre 1949)

RAPPORTO D'IMPIEGO														Periodo utile in anni
62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	
1.400	1.500	1.500	1.600	1.600	1.700	1.800	1.800	1.900	2.000	2.100	2.200	2.200	2.300	1
3.000	3.100	3.200	3.300	3.400	3.500	3.700	3.800	4.000	4.200	4.400	4.500	4.800	5.000	2
4.600	4.800	4.900	5.100	5.300	5.500	5.800	6.000	6.300	6.600	6.900	7.200	7.600	7.900	3
6.400	6.600	6.800	7.100	7.400	7.700	8.000	8.400	8.800	9.200	9.600	10.100	10.700	11.200	4
8.300	8.600	8.900	9.200	9.600	10.000	10.400	10.900	11.500	12.100	12.700	13.400	14.100	14.900	5
10.300	10.700	11.100	11.500	12.000	12.500	13.100	13.700	14.400	15.200	16.000	16.900	17.900	18.900	6
12.400	12.900	13.400	13.900	14.500	15.200	15.900	16.700	17.600	18.500	19.600	20.700	22.000	23.400	7
14.700	15.300	15.900	16.500	17.200	18.000	18.900	19.900	21.000	22.200	23.500	24.900	26.500	28.200	8
17.100	17.800	18.500	19.300	20.100	21.100	22.100	23.300	24.600	26.100	27.700	29.400	31.300	33.500	9
19.700	20.500	21.300	22.200	23.200	24.400	25.600	27.000	28.600	30.300	32.200	34.300	36.600	39.200	10
22.400	23.300	24.300	25.400	26.500	27.800	29.300	30.900	32.800	34.800	37.000	39.500	42.300	45.400	11
25.300	26.300	27.500	28.700	30.000	31.500	33.200	35.100	37.300	39.600	42.300	45.200	48.400	51.900	12
28.400	29.600	30.800	32.200	33.800	35.500	37.400	39.600	42.100	44.800	47.800	51.200	53.900	56.900	13
31.700	33.000	34.400	36.000	37.700	39.700	41.900	44.400	47.200	50.300	53.100	55.700	58.700	62.100	14
35.100	36.600	38.200	40.000	41.900	44.200	46.700	49.500	52.300	54.700	57.400	60.400	63.900	67.800	15
38.800	40.400	42.200	44.200	46.400	48.900	51.600	53.800	56.200	59.000	62.100	65.500	69.400	73.900	16
42.700	44.500	46.500	48.700	51.200	53.200	55.300	57.700	60.500	63.500	67.000	70.900	75.300	80.400	17
46.800	48.800	51.000	52.800	54.700	56.800	59.200	61.900	64.900	68.400	72.200	76.600	81.600	87.300	18
51.200	52.800	54.400	56.300	58.300	60.700	63.300	66.300	69.700	73.500	77.800	82.700	88.300	94.700	19
54.500	56.100	57.900	59.900	62.200	64.800	67.700	71.000	74.700	79.000	83.800	89.200	95.400	102.600	20

DAL RAPPORTO D'IMPIEGO

52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	Periodo utile in anni
45.900	46.700	47.700	48.800	50.000	51.300	52.400	53.500	54.800	56.200	57.800	59.600	21
49.900	50.800	51.700	52.500	53.400	54.400	55.500	56.700	58.100	59.600	61.400	63.300	22
53.400	54.000	54.800	55.600	56.500	57.600	58.800	60.100	61.600	63.300	65.100	67.300	23
56.600	57.200	58.000	58.900	59.900	61.000	62.300	63.700	65.300	67.100	69.200	71.400	24
60.000	60.700	61.500	62.400	63.400	64.600	66.000	67.500	69.300	71.200	73.400	75.900	25
63.700	64.400	65.200	66.200	67.200	68.500	70.000	71.600	73.500	75.600	77.900	80.600	26
67.700	68.400	69.300	70.200	71.400	72.700	74.200	75.900	77.900	80.200	82.700	85.600	27
71.800	72.700	73.600	74.600	75.800	77.200	78.800	80.600	82.700	85.100	87.800	90.900	28
76.300	77.200	78.200	79.300	80.600	82.000	83.600	85.600	87.800	90.400	93.300	96.600	29
81.000	82.000	83.100	84.300	85.700	87.200	88.900	90.900	93.300	96.000	99.100	102.600	30
85.900	87.100	88.300	89.700	91.100	92.800	94.600	96.700	99.200	102.000	105.300	109.100	31
91.000	92.400	93.800	95.300	96.900	98.700	100.700	102.900	105.500	108.500	112.000	115.900	32
96.400	98.000	99.600	101.300	103.100	105.000	107.200	109.600	112.400	115.500	119.100	123.300	33
	103.900	105.700	107.500	109.600	111.700	114.100	116.700	119.700	123.000	126.800	131.200	34
		111.900	114.100	116.400	118.800	121.400	124.300	127.500	131.100	135.100	139.800	35
			121.000	123.500	126.200	129.100	132.300	135.800	139.700	144.000	149.000	36
				131.100	134.000	137.200	140.700	144.600	148.800	153.500	158.900	37
					142.200	145.800	149.600	153.900	158.500	163.600	169.400	38
						154.600	159.000	163.600	168.700	174.300	180.600	39
							168.800	173.900	179.500	185.600	192.400	40
								184.600	190.700	197.500	204.900	41

V COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

37ª RIUNIONE (26 ottobre 1949)

Periodo utile in anni	ETÀ ALLA DATA DI CESSAZIONE DAL RAPPORTO D'IMPIEGO											
	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75
21	61.600	63.800	66.300	69.100	72.300	75.900	80.100	84.800	90.100	96.100	103.000	111.000
22	65.500	67.900	70.600	73.700	77.200	81.200	85.700	90.900	96.800	103.400	111.100	119.900
23	69.600	72.200	75.200	78.600	82.400	86.800	91.800	97.400	103.900	111.200	119.600	129.400
24	74.000	76.900	80.100	83.700	87.900	92.700	98.100	104.300	111.400	119.400	128.700	139.500
25	78.600	81.700	85.200	89.200	93.800	99.000	104.900	111.700	119.400	128.100	138.300	150.100
26	83.600	86.900	90.700	95.000	99.900	105.600	112.100	119.400	127.800	137.400	148.500	161.500
27	88.800	92.400	96.500	101.200	106.500	112.600	119.700	127.700	136.600	147.200	159.400	173.500
28	94.400	98.900	102.700	107.700	113.500	120.100	127.700	136.400	146.300	157.600	170.900	186.300
29	100.300	104.500	109.300	114.700	120.900	128.000	136.300	145.700	156.400	168.700	183.000	199.800
30	106.600	111.100	116.200	122.100	128.700	136.500	145.300	155.500	167.100	180.400	195.900	214.100
31	113.300	118.100	123.600	129.900	137.100	145.400	155.000	165.900	178.400	192.800	209.600	229.300
32	120.500	125.600	131.500	138.200	145.900	154.900	165.200	176.900	190.500	206.000	224.100	245.400
33	128.100	133.400	139.900	147.100	155.300	164.900	176.000	188.700	203.200	219.900	239.500	262.500
34	136.300	142.100	148.800	156.500	165.400	175.600	187.500	201.100	216.800	234.700	255.800	280.600
35	145.100	151.300	158.400	166.600	176.000	187.000	199.700	214.300	231.100	250.500	273.100	299.800
36	154.600	161.100	168.600	177.300	187.400	199.200	212.800	228.400	246.400	267.200	291.500	320.100
37	164.900	171.800	179.700	188.900	199.600	212.100	226.600	243.400	262.600	284.900	311.000	341.800
38	175.800	183.200	191.600	201.300	212.700	225.900	241.400	259.300	279.900	303.700	331.800	364.700
39	187.500	195.400	204.300	214.700	226.700	240.800	257.300	276.300	298.300	323.800	353.800	
40	200.000	208.500	218.100	229.100	241.800	256.700	274.200	294.500	318.000	345.200	377.200	
41	213.200	222.400	232.700	244.500	258.100	273.900	292.500	314.000	339.000	368.000		

ALLEGATO N. 2.

TABELLA - A. U.

Pensioni da liquidare agli ufficiali giudiziari iscritti alla Cassa di previdenza risultanti in base alla tavola di mutualità degli impiegati dello Stato (1881-1892) ed alla eliminazione complessiva dei pensionati civili dello Stato (1903-1912) ricordata con la eliminazione complessiva dei pensionati civili e militari (1882-1892), al saggio di interesse del 4,25 per cento ed al contributo annuo di lire 7.020, e comprendenti, inoltre, una pensione aggiuntiva — nella misura massima di lire 16.380 annue — risultante pure in base alle tavole ed al saggio di interesse predetti col contributo annuo di lire 3.276.

V COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

37ª RIUNIONE (26 ottobre 1949)

SERVIZIO								Anni di servizio
31	32	33	34	35	36	37	38	
700	700	700	700	700	700	700	700	1
1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.500	1.500	1.500	2
2.100	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.300	2.300	3
2.900	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100	3.100	3.200	4
3.800	3.800	3.800	3.900	3.900	4.000	4.000	4.100	5
4.700	4.700	4.800	4.800	4.900	4.900	5.000	5.000	6
5.600	5.700	5.700	5.800	5.800	5.900	6.000	6.000	7
6.600	6.700	6.700	6.800	6.900	6.900	7.000	7.100	8
7.700	7.800	7.800	7.900	7.900	8.000	8.100	8.200	9
8.800	8.900	9.000	9.000	9.100	9.200	9.300	9.400	10
	10.100	10.200	10.300	10.300	10.500	10.600	10.700	11
		11.500	11.600	11.700	11.800	11.900	12.000	12
			13.000	13.100	13.200	13.300	13.400	13
				14.500	14.700	14.800	14.900	14
					16.200	16.400	16.600	15
						18.100	18.300	16
							20.100	17

V COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

37ª RIUNIONE (26 ottobre 1949)

Anni di servizio	ETÀ ALLA DATA DI CESSAZIONE							
	39	40	41	42	43	44	45	46
1	700	800	800	800	800	800	800	800
2	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600	1.700	1.700
3	2.400	2.400	2.400	2.500	2.500	2.500	2.600	2.600
4	3.200	3.300	3.300	3.400	3.400	3.500	3.500	3.600
5	4.100	4.200	4.300	4.300	4.400	4.500	4.500	4.600
6	5.100	5.200	5.300	5.300	5.400	5.500	5.600	5.700
7	6.100	6.200	6.300	6.400	6.500	6.600	6.700	6.900
8	7.200	7.300	7.400	7.500	7.700	7.800	7.900	8.100
9	8.300	8.400	8.600	8.700	8.900	9.000	9.200	9.400
10	9.500	9.700	9.800	10.000	10.100	10.300	10.500	10.700
11	10.800	11.000	11.100	11.300	11.500	11.700	11.900	12.100
12	12.200	12.300	12.500	12.700	12.900	13.100	13.400	13.700
13	13.600	13.800	14.000	14.200	14.400	14.700	14.900	15.200
14	15.100	15.300	15.500	15.800	16.000	16.300	16.600	16.900
15	16.700	17.000	17.200	17.400	17.700	18.000	18.300	18.700
16	18.400	18.700	18.900	19.200	19.500	19.800	20.200	20.600
17	20.300	20.500	20.800	21.100	21.400	21.700	22.100	22.500
18	22.200	22.500	22.700	23.000	23.400	23.700	24.200	24.600
19		24.500	24.800	25.100	25.500	25.900	26.300	26.900
20			27.000	27.400	27.800	28.200	28.700	29.200

DAL SERVIZIO								Anni di servizio
47	48	49	50	51	52	53	54	
800	900	900	900	900	900	1.000	1.000	1
1.700	1.800	1.800	1.800	1.900	1.900	2.000	2.000	2
2.700	2.700	2.800	2.800	2.900	3.000	3.100	3.100	3
3.700	3.800	3.800	3.900	4.000	4.100	4.200	4.300	4
4.700	4.800	4.900	5.000	5.200	5.300	5.400	5.600	5
5.900	6.000	6.100	6.200	6.400	6.500	6.700	6.900	6
7.000	7.200	7.300	7.500	7.700	7.900	8.100	8.300	7
8.300	8.400	8.600	8.800	9.000	9.200	9.500	9.800	8
9.600	9.800	10.000	10.200	10.500	10.700	11.000	11.300	9
10.900	11.200	11.400	11.700	12.000	12.300	12.600	13.000	10
12.400	12.700	13.000	13.300	13.600	14.000	14.300	14.700	11
13.900	14.200	14.600	14.900	15.300	15.700	16.100	16.600	12
15.600	15.900	16.300	16.600	17.100	17.500	18.000	18.500	13
17.300	17.700	18.100	18.500	18.900	19.500	20.000	20.600	14
19.100	19.500	19.900	20.400	20.900	21.500	22.100	22.800	15
21.000	21.500	21.900	22.500	23.000	23.700	24.300	25.100	16
23.000	23.500	24.000	24.600	25.300	25.900	26.700	27.500	17
25.100	25.700	26.300	26.900	27.600	28.300	29.200	30.000	18
27.400	28.000	28.600	29.300	30.100	30.900	31.800	32.700	19
29.800	30.400	31.100	31.800	32.700	33.500	34.500	35.600	20

V COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

37ª RIUNIONE (26 ottobre 1949)

Anni di servizio	ETÀ ALLA DATA DI CESSAZIONE							
	55	56	57	58	59	60	61	62
1	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100	1.200	1.200
2	2.100	2.100	2.200	2.200	2.300	2.400	2.500	2.500
3	3.200	3.300	3.400	3.500	3.600	3.700	3.800	3.900
4	4.400	4.500	4.700	4.800	5.000	5.100	5.300	5.500
5	5.700	5.900	6.000	6.200	6.400	6.600	6.800	7.100
6	7.100	7.300	7.500	7.700	7.900	8.200	8.500	8.800
7	8.500	8.800	9.000	9.300	9.600	9.900	10.200	10.600
8	10.000	10.300	10.600	10.900	11.300	11.700	12.100	12.600
9	11.600	12.000	12.300	12.700	13.100	13.600	14.100	14.600
10	13.400	13.700	14.200	14.600	15.100	15.600	16.200	16.800
11	15.200	15.600	16.100	16.600	17.200	17.800	18.400	19.200
12	17.100	17.600	18.100	18.700	19.400	20.000	20.800	21.700
13	19.100	19.600	20.300	20.900	21.700	22.500	23.300	24.300
14	21.200	21.900	22.500	23.300	24.100	25.000	26.000	27.100
15	23.500	24.200	25.000	25.800	26.700	27.700	28.800	30.000
16	25.800	26.600	27.500	28.400	29.400	30.600	31.800	33.100
17	28.300	29.200	30.200	31.200	32.300	33.600	34.900	36.400
18	31.000	31.900	33.000	34.100	35.400	36.800	38.300	39.900
19	34.300	34.800	36.000	37.200	38.600	40.100	41.800	43.600
20	36.700	37.900	39.100	40.500	42.000	43.700	45.500	47.500

V COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

37ª RIUNIONE (26 ottobre 1949)

DAL SERVIZIO

63	64	65	66	67	68	69	VII 70	Anni di servizio
1.300	1.300	1.400	1.400	1.500	1.500	1.600	1.600	1
2.600	2.700	2.800	2.900	3.000	3.200	3.300	3.400	2
4.100	4.200	4.400	4.500	4.700	4.900	5.200	5.400	3
5.600	5.900	6.100	6.300	6.600	6.900	7.200	7.600	4
7.300	7.600	7.900	8.200	8.600	9.000	9.400	9.900	5
9.100	9.500	9.800	10.200	10.700	11.200	11.800	12.400	6
11.000	11.500	11.900	12.400	13.000	13.600	14.300	15.100	7
13.100	13.600	14.100	14.800	15.400	16.200	17.100	18.100	8
15.200	15.800	16.500	17.300	18.100	19.000	20.000	21.200	9
17.500	18.200	19.000	19.900	20.900	22.000	23.200	24.600	10
20.000	20.800	21.700	22.700	23.900	25.200	26.600	28.300	11
22.500	23.500	24.600	25.800	27.100	28.500	30.200	32.100	12
25.300	26.400	27.600	28.900	30.500	32.200	34.100	36.300	13
28.200	29.500	30.800	32.300	34.100	36.000	38.200	40.700	14
31.300	32.700	34.300	36.000	37.900	40.100	42.600	45.400	15
34.600	36.200	37.900	39.800	42.000	44.400	47.200	50.400	16
38.000	39.800	41.700	43.900	46.300	49.000	51.900	54.400	17
41.700	43.700	45.800	48.200	50.800	53.100	55.500	58.300	18
45.600	47.700	50.100	52.300	54.400	56.700	59.300	62.400	19
49.700	51.900	53.600	55.600	57.900	60.000	63.300	66.700	20

V COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

37ª RIUNIONE (26 ottobre 1949)

DAL SERVIZIO

51	52	53	54	55	56	57	58	Anni di servizio
35.400	36.400	37.400	38.600	39.800	41.000	42.400	43.900	21
38.300	39.400	40.500	41.700	43.000	44.400	45.900	47.600	22
41.400	42.500	43.800	45.100	46.500	48.000	49.600	51.400	23
44.700	45.900	47.200	48.600	50.100	51.700	52.900	54.200	24
48.200	49.400	50.800	52.100	53.200	54.400	55.700	57.100	25
51.700	52.600	53.700	54.800	56.000	57.300	58.700	60.200	26
54.400	55.400	56.500	57.600	58.900	60.300	61.800	63.400	27
57.200	58.200	59.400	60.700	62.000	63.500	65.100	66.900	28
60.200	61.300	62.500	63.900	65.300	66.900	68.600	70.500	29
63.400	64.500	65.900	67.300	68.800	70.500	72.300	74.400	30
	68.000	69.400	70.900	72.600	74.300	76.300	78.400	31
		73.200	74.800	76.500	78.400	80.500	82.700	32
			78.800	80.700	82.700	84.900	87.300	33
				85.200	87.300	89.600	92.200	34
					92.100	94.600	97.300	35
						99.900	102.800	36
							108.600	37

V COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

37ª RIUNIONE (26 ottobre 1949)

Anni di servizio	ETÀ ALLA DATA DI CESSAZIONE					
	59	60	61	62	63	64
21	45.600	47.400	49.400	51.600	53.200	55.000
22	49.400	51.300	52.900	54.500	56.300	58.200
23	52.800	54.100	55.900	57.600	59.600	61.700
24	55.600	57.200	59.000	60.900	63.100	65.400
25	58.700	60.400	62.300	64.400	66.700	69.200
26	61.900	63.700	65.800	68.100	70.600	73.300
27	65.300	67.300	69.500	71.900	74.600	77.600
28	68.800	71.000	73.400	76.000	78.900	82.100
29	72.600	74.900	77.500	80.300	83.500	86.900
30	76.600	79.100	81.800	84.900	88.200	91.900
31	80.800	83.500	86.400	89.700	93.300	97.300
32	85.300	88.100	91.300	94.800	98.600	102.900
33	90.000	93.000	96.400	100.100	104.300	108.800
34	95.100	98.200	101.800	105.800	110.200	115.100
35	100.400	103.800	107.600	111.800	116.500	121.700
36	106.000	109.700	113.700	118.200	123.200	128.800
37	112.100	115.900	120.200	125.000	130.300	136.200
38	118.500	122.500	127.100	132.200	137.800	144.100
39		129.600	134.400	139.800	145.800	152.500
40			142.200	147.900	154.300	161.300
41				156.500	163.300	170.800
42					172.800	180.800
43						191.400
44						
45						
46						
47						

V COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

37ª RIUNIONE (26 ottobre 1949)

DAL SERVIZIO

65	66	67	68	69	70	Anni di servizio
56.900	59.100	61.600	64.400	67.600	71.300	21
60.400	62.800	65.500	68.600	72.100	76.200	22
64.100	66.700	69.600	73.000	76.900	81.400	23
67.900	70.800	74.000	77.700	82.000	86.900	24
72.000	75.100	78.600	82.700	87.300	92.700	25
76.300	79.700	83.500	87.900	93.000	98.800	26
80.800	84.500	88.700	93.400	98.900	105.300	27
85.600	89.600	94.100	99.200	105.200	112.100	28
90.700	95.000	99.800	105.400	111.900	119.300	29
96.000	100.600	105.900	111.900	118.900	126.900	30
101.700	106.600	112.400	118.700	126.300	135.000	31
107.600	112.900	119.000	126.000	134.100	143.500	32
113.900	119.600	126.100	133.600	142.300	152.400	33
120.500	126.700	133.600	141.700	151.000	161.900	34
127.500	134.100	141.600	150.200	160.200	171.800	35
135.000	141.900	149.900	159.100	169.900	182.300	36
142.800	150.300	158.800	168.600	180.100	193.400	37
151.100	159.000	168.100	178.700	190.900	205.200	38
159.900	168.400	178.000	189.200	202.300	217.600	39
169.300	178.200	188.500	200.500	214.400	230.600	40
179.200	188.700	199.600	212.300	227.100	244.500	41
189.700	199.800	211.400	224.900	240.700	259.100	42
200.900	211.600	223.900	238.300	255.000	274.600	43
212.800	221.100	237.200	252.500	270.200	291.100	44
	237.500	251.400	267.500	286.400	308.500	45
		266.400	283.500	303.500		46
			300.500			47

V COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)37^a RIUNIONE (26 ottobre 1949)

Pongo ai voti il disegno di legge nel suo complesso, con le annesse tabelle. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

La riunione termina alle ore 11,10.